



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta	Presidente
Dott. Maria Tulumello	Consigliere
Dott. Fernando D'Amico	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1315 /2015 R.G. promossa con atto di citazione notificato
in data 25-11-2015 dall'Ufficio Notifiche di Brescia e **posta in decisione**
all'udienza collegiale del 05/07/2017

da

B

Sent. N.
Cron. N.
Rep. N.
R. Gen. N. 1315/2015
Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Bancari (deposito
bancario, cassetta di
sicurezza, apertura di
credito bancario)



APPELLANTE

contro

BANCO

rappresentata e difesa dall'avv.

e dall'avv.

() VIA

() VIA SAN

elettivamente domiciliato in VIA

presso il difensore avv.

come da procura in atti

APPELLATA

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 08-07-2015
n.1636/15, pubblicata il 08-07-2015.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame e in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni rassegnate dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado, e, segnatamente, di seguito indicate:

1. **ACCERTARE** e **DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., dell'art. 7, comma 3, delle

pagina 2 di 21



condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnato quanto alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, **DICHIARARE** la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;

2. **ACCERTARE e DICHIARARE**, la violazione del combinato disposto di cui agli art. 1284 c.c., 117 e TUB e conseguentemente l'illegittimo ricorso della convenuta all'unilaterale iusvariandi ai fini della applicazione e successiva variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate nel tempo all'impugnato complesso rapporto,

3. **ACCERTARE E DICHIARARE** la violazione da parte della Convenuta banca delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso contratto di conto corrente impugnato e, per l'effetto,

DICHIARARE la non debenza dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, dell'anatocismo trimestrale, dei giorni valuta, delle commissioni e delle spese applicate;

4. **ACCERTARE e DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 c.c., nonché art. 5,6 e 7 Delibera Cicer 9/2/2000 circa la capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto,



DICHIARARE l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi anche per violazione della Delibera CICR 9/2/2000;

5. **ACCERTARE e DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1175, 1375 e 1418, degli addebiti in c/c per commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;

6. **ACCERTARE e DICHIARARE** la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697, 1175, 1375 e 14182 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;

7. **ACCERTARE e DICHIARARE**, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile del rapporto in regime di saggio minimo dei Bot tempo per tempo rilevati, senza capitalizzazioni dei soli interessi passivi, con eliminazione di ogni ulteriore competenza rilevata, riconoscendo al contempo alla correntista la capitalizzazione annuale degli interessi creditori e trimestrale a far data dalla citazione;

8. **DETERMINARE** il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;

9. **ACCERTARE E DICHIARARE**, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al



disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché e comunque nella misura eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento e, per l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 II c.c., applicare l'art. 1815 c.c. per i periodi da siffatta illegittimità interessati;

10. **CONDANNARE** la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in via equitativa e comunque in misura non eccedente il valore della domanda proposta ex art. 13 D.PR. 30 maggio 2002, n. 115;

11. **CONDANNARE** la convenuta banca, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in favore dell'istante correntista, per ciascuno e tutti i motivi svolti e, comunque, prudentemente quantificate in € **532.032,71** oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo, nonché spese di consulenza tecnica pari ad € **2.585,50**, oltre spese di mediazione; si chiede espressamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori a far data dalla domanda giudiziale;

12. **CONDANNARE** la convenuta banca al rimborso delle spese di mediazione;

13. **CONDANNARE** in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori.

In via istruttoria disporre CTU contabile che provveda al ricalcolo del saldo



dei rapporti di conto corrente in base ai seguenti criteri:

- a) esegua il CTU il ricalcolo del conto corrente escludendo ogni forma di capitalizzazione ed anatocismo fino alla data di approvazione delle nuove condizioni contrattuali del rapporto con le quali siano state recepite le direttive della Delibera CICR 9/2/2000; in difetto, laddove tale recepimento negoziale non sussista o non sia stato validamente acquisito;
- b) escluda il CTU ogni forma di capitalizzazione e di anatocismo fino alla chiusura del rapporto, prevedendo, altresì, la sostituzione degli interessi applicati dalla banca con gli interessi rinvenienti dagli indici BOT ex art. 117 TUB;
- c) dovrà, altresì, ed in particolare, il CTU espungere dal ricalcolo della rielaborazione del conto tutte le spese, competenze e condizioni per le quali non sia stata individuata apposita pattuizione scritta in atti;
- d) nell'eseguire il ricalcolo del saldo dei rapporti di conto corrente, il CTU dovrà attenersi, nel computo delle operazioni, alla data di effettiva operazione eseguita e non alla data applicata dalla banca quale c.d. "giorno valuta";
- e) per effetto del ricalcolo eseguito in base ai criteri suindicati, verificare se, e in che misura, il tasso di interesse concretamente applicato al correntista abbia superato il tasso soglia usurario, periodo per periodo, e, per l'effetto, determinare l'importo ripetibile a favore della correntista;
- f) in particolare, il ricalcolo dei rapporti di conto corrente, in aderenza ai criteri indicati sub a), a – bis), b), c) e d) dovrà avvenire preliminarmente sui



conti anticipi, e successivamente sui conti ordinari, al fine di escludere la possibilità che la capitalizzazione indebita degli interessi sui primi, o l'applicazione di spese, competenze, giorni valuta ed altre condizioni non pattuite, applicate dalla banca sui conti anticipi, possa riverberarsi sul conto ordinario con un illecito effetto moltiplicatore delle poste indebite percepite dalla banca.

CHIEDE, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e 1194 del T.U.b., che l'Ill.mo Sig. G.I. voglia: ORDINARE l'acquisizione in originale di tutti i contratti oltre agli estratti conto relativi al conto corrente Ordinario N5501 e al conto anticipi identificato con il n. 61167, e tutti i contratti e gli estratti conto ad essi collegati anche con riferimento al periodo antecedente al 2000, come già richiesto in atti nell'atto di citazione del primo grado di giudizio.

Dell'appellato

voglia l'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: rigettare, perché inammissibili, precluse e, comunque, perché radicalmente infondate in fatto e diritto, tutte le domande proposte dall'appellante con conseguente conferma della sentenza impugnata.

IN OGNI CASO: compensi e spese anche del II grado di giudizio interamente rifiuti.

Voglia, inoltre, l'On.le Corte adita, all'occorrenza ed in accoglimento delle



domande già proposte in primo grado dalla Banca convenuta e di seguito ribadite, così statuire: “In via preliminare/pregiudiziale: - dichiarare la nullità dell’atto di citazione avversario ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 163 n.ri 3) e 4) c.p.c. e 164, 4° c. c.p.c.; - accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2946 c.c., di ogni diritto ed azione di controparte che trovi causa, ragione e fondamento in fatti, rapporti ed operazioni anteriori al 16.7.2004. In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande avversarie in quanto inammissibili, precluse e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto.

In via istruttoria: rigettare le istanze avversarie per i motivi illustrati negli scritti di parte convenuta”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 17 luglio 2014, l’esponente Società ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale civile di Bergamo, la s.p.a.

in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

La s.p.a. B ha dunque esposto di avere aperto, con detto istituto di credito, il conto corrente ordinario n. 5501 (cui sono accedute, nel corso degli anni, una serie di aperture di credito), risalente agli anni 80”, nonché un conto anticipi identificato con il n. 61167, le cui competenze venivano regolate sul



predetto conto ordinario.

La B deduceva l'illegittimità e l'erroneità del saldo finale, chiedendo la ripetizione di quanto ingiustamente corrisposto alla Banca nel corso del tempo di durata del rapporto. Per l'effetto, chiedeva la restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse dalla Banca, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (oltre al ristorno dei costi sostenuti per la redazione della consulenza tecnica di parte).

A supporto delle proprie richieste deduceva che i contratti di apertura di credito difettano, in violazione dell'art. 117 T.U.B., di qualsiasi pattuizione scritta circa le commissioni, le competenze e gli interessi applicati nel concreto svolgimento dei rapporti. Di poi, perché l'(illegittima) applicazione di tali voci ha determinato pure l'imposizione, a carico della Società, di un onere economico superiore rispetto al c.d. «tasso soglia»: in violazione dell'art. 1815 c.c., nonché dell'art. 644 c.p.

Regolarmente costituitasi in giudizio, la Banca chiedeva il rigetto della domanda attrice, non spiegando alcuna domanda riconvenzionale.

La causa veniva istruita mediante lo scambio di memorie ex art. 183 c.p.c. All'udienza del 26 maggio 2015, il giudice – a seguito di riserva sulle contrapposte istanze istruttorie – ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviando all'udienza successivo 8 luglio per la discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c. .

Con sentenza dell'8 luglio 2015, il Tribunale di Bergamo rigettava le domande



promosse da parte attrice, oltre condanna al pagamento delle spese di lite a favore della parte convenuta.

Avverso la predetta sentenza, interponeva appello la B S.p.a., chiedone l'integrale riforma per i motivi che, nello specifico, saranno da presso esaminati.

Costituitasi regolarmente la Banca appellata, con comparsa del 7 aprile 2016, ha asserito l'infondatezza dei motivi di appello formulati dall'esponente, nonché la correttezza delle statuizioni della impugnata sentenza.

All'esito dell'udienza del 27 aprile 2016, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 05-07-2017 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione del termine di 60 giorni per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle relative repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'irrelevanza della mancata produzione in giudizio dell'originario contratto di conto corrente; l'erronea valutazione delle circostanze di fatto dedotte in atti; l'illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 2697 c.c.; la violazione dell'obbligo di declaratoria di ufficio della nullità del contratto di conto corrente ex art. 117, comma 3, T.U.B.



Rileva l'appellante che l'impugnata sentenza ha rigettato le domande della Società muovendo esclusivamente dalla mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente, mentre la mancata produzione in giudizio del suddetto contratto sarebbe, a suo avviso, del tutto irrilevante (rectius: avrebbe dovuto essere del tutto irrilevante) al fine della decisione circa le domande proposte.

Osserva l'appellante che l'azione di accertamento del dare-avere promossa dal correntista debba qualificarsi come un tipico giudizio di accertamento delle nullità delle clausole contrattuali dei contratti (non di conto corrente, ma) di apertura di credito stipulati tra le parti, quali aventi ad oggetto, nel caso di specie, la determinazione di interessi ultralegali, l'applicazione di interessi anatocistici, l'applicazione di Commissioni di Massimo Scoperto, l'applicazione di spese e commissioni non pattuite, l'antergazione e postergazione di giorni valuta in danno del correntista, l'applicazione di interessi, oneri e costi che superino il limite previsto dalla legge anti-usura.

Evidenzia l'appellante che dedotta una nullità contrattuale ex art. 117 T.U.B. – al correntista non resta che dimostrare la materialità storica dei pagamenti che sostiene aver eseguito in virtù del negozio impugnato e la ricorrenza di un'apertura di credito sul conto corrente; per contro, la Banca dovrà dimostrare che le somme corrisposte dal correntista siano state incamerate in virtù di una clausola negoziale valida, e/o che il diritto alla ripetizione di tali



somme sia prescritto perché afferente a rimesse solutorie, piuttosto che ripristinatorie della provvista. Con riferimento al caso di specie, l'esponente Società ha prodotto gli estratti conto che le sono stati forniti dalla Banca (in buona parte, prodotti, peraltro, anche da parte convenuta), così assolvendo il proprio onere probatorio.

Rileva ancora l'appellante l'erroneità della pronuncia del giudice di prime cure in punto di omessa rilevazione ex officio della nullità del contratto di conto corrente per violazione dell'art. 117, comma 3, TUB. Nel caso di specie, il Giudice di primo grado avrebbe illegittimamente violato l'esplicito dovere di accertamento officioso della nullità e tale violazione, peraltro, assumerebbe anche carattere disciplinare, traducendosi nella violazione del principio di collaborazione.

Il motivo è privo di fondamento.

La prova dell'esistenza della clausola contrattuale di cui si assume l'invalidità e di cui si chiede la declaratoria della nullità non può prescindere dalla produzione in giudizio del contratto di conto corrente, poiché il giudice solo attraverso l'esame del testo contrattuale può accertare che il contratto effettivamente la contiene nei termini indicati da chi agisce e può valutarne la validità o la eventuale invalidità: spetta al correntista medesimo fornire la prova della fondatezza della propria domanda attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale relativo al rapporto di conto corrente, al



fine di consentire la valutazione sul contenuto e sulla validità delle clausole contestate, nonché dei relativi estratti conto.

L'onere probatorio di cui si è detto va assolto mediante la produzione, oltre che degli estratti di c/c relativi a tutto il periodo contrattuale, anche e soprattutto dei contratti di conto corrente e delle condizioni generali di contratto. Detta produzione è, in particolare, necessaria per accertare e verificare, tra le altre cose, il rispetto dei requisiti prescritti dall'art. 117 Tub (il quale prevede che i contratti bancari devono essere redatti in forma scritta e che in caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo); la data della stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto; le condizioni del rapporto bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto); l'ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista. Né è possibile sopperire a detta carenza probatoria mediante ordine di esibizione rivolto alla banca della documentazione contrattuale in oggetto considerato che tale istanza deve ritenersi inammissibile qualora l'ordine abbia ad oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ex art. 119 Tub, quindi documenti che la parte - nel diligente assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante - avrebbe dovuto previamente acquisire in via stragiudiziale e dunque allegare agli atti di causa (Cass. 19575/05, Trib. Legnano 11/7/03).



Non avendo in definitiva l'attore assolto al suo onere probatorio, la domanda di accertamento negativo del debito andrà rigettata. In difetto di produzione della documentazione contrattuale, con la indicazione delle condizioni atte a regolare il rapporto, non è possibile infatti pervenire alla determinazione dell'effettiva esistenza del credito dell'istituto.

Invero, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l'esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante. La parte ricorrente, in quanto società di capitali - per ovvie ragioni di ostensione, anche a terzi (soci e contraenti), della propria contabilità - ha il dovere, prima ancora che l'onere, di conservare la documentazione bancaria e, solo in caso di eccezionale allegazione di particolari eventi, avrebbe potuto richiedere, anteriormente al giudizio e, se necessario, con apposita domanda giudiziale, di ricostruire la propria per mezzo di quella conservata dalla Banca (Cass. 4.4.2016, n. 6511).

Sotto tale profilo va anche disattesa, la richiesta di c.t.u., la quale si risolverebbe in un'attività istruttoria che avrebbe carattere suppletivo del mancato assolvimento dell'onere gravante sulla parte di dimostrare i rapporti intercorsi con la banca, mirando a far acquisire dal consulente tecnico d'ufficio la documentazione non ritualmente prodotta in giudizio”;

Di scarso pregio appaiono infine le considerazioni svolte dall'appellante in



ordine alla rilevabilità d'ufficio della asserita nullità, in quanto tale rilievo postula quanto meno la sufficienza probatoria della documentazione prodotta, non potendosi ritenere esigibile una attività istruttoria integrativa dal parte del Giudice diretta a sopperire il mancato assolvimento dell'onere probatorio di una delle parti ed avente ad oggetto il contenuto dei rapporti intercorsi con l'altra parte.

Sotto tale profilo, del tutto condivisibile appare, invero, la determinazione del Tribunale nella parte in cui ha declinato la pretesa del rilievo d'ufficio, ai sensi dell'art. 101 cpc, della la nullità del contratto ex art. 117 TUB avanzata dall'appellante, "non emergendo in alcun modo dalle allegazioni delle parti l'omesso perfezionamento per iscritto del contratto di causa" (p. 5).

- Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura l'erroneità della pronuncia in punto di omessa pronuncia circa la illegittimità dell'addebito in conto corrente di commissioni e competenze non pattuite e/o previste dai contratti di apertura di credito.

Rileva l'appellante che il tribunale si è limitato ad affermare che «a nulla» rileva «il contratto di apertura di credito, trattandosi di mero contratto accessorio al contratto di conto corrente, non contenente le clausole di cui si lamenta l'illegittimità» (Sentenza, p. 5).

I contratti di apertura di conto corrente versati in atti non indicano le



condizioni economiche applicate al cliente (tassi e periodicità).

Osserva l'appellante che nei contratti di apertura di credito antecedenti al 2002, infatti, non vi è alcuna previsione scritta della determinazione degli interessi ultralegali, dei criteri di applicazione della CMS, dell'esercizio dello ius variandi, delle altre competenze indebite applicate al correntista, delle modalità di liquidazione periodica delle competenze.

Evidenzia, inoltre, che “ove il correntista deduca l'illegittimità (rectius la nullità) dell'applicazione degli interessi ultralegali o di altre competenze, rilevando la mancanza di una valida pattuizione scritta delle stesse, egli ne postula, per l'appunto, l'inesistenza; di conseguenza, appare completamente irragionevole pretenderne la produzione in giudizio ai fini dell'accoglimento della relativa domanda. Dovrà essere la banca a dimostrare che, invece, tali disposizioni pattizie erano state debitamente convenute ed approvate e che, pertanto, l'applicazione di tassi ultralegali e delle ulteriori competenze fosse presidiata da una valida disposizione contrattuale.”

Il motivo è privo di fondamento.

Del tutto condivisibile appare la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che “deve .. rilevarsi la carenza probatoria delle difese attoree, essendo onere dell'attrice produrre il contratto di conto corrente di cui invoca la nullità parziale, pacificamente consegnatole dall'istituto di credito, a nulla rilevando a tal fine il contratto di apertura di credito, trattandosi mero contratto



accessorio al contratto di conto corrente, non contenente le clausole di cui si lamenta l'illegittimità (cfr.: sent., p. 5).

Come in parte già evidenziato nella disamina del precedente motivo di gravame, che con il presente motivo presenta notevoli aspetti di comunanza e connessione, non vi è dubbio che l'onere della prova ricada su colui che invoca un determinato fatto a sostegno della propria domanda, quindi chi agisce in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato. In tal senso si è espressa la costante giurisprudenza di legittimità stabilendo che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo” (Cass. n. 16917/2012). Alla stregua di tali principi, parte attrice avrebbe dovuto produrre in giudizio i contratti di apertura dei conti correnti, di cui ha contestato la validità delle clausole contenenti le condizioni economiche. In difetto di tale produzione documentale non è possibile stabilire se vi sia stata la lamentata nullità delle clausole di addebito di interessi ultralegali e delle CMS che avrebbero comportato l'illegittimo addebito delle somme richieste in restituzione da parte attrice. Stesso discorso deve farsi in merito alle eccezioni relative alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi. Sul punto, la sentenza del Tribunale appare del tutto condivisibile, congruamente motivata, ed immune da vizi di ordine logico e/o giuridico, come tale meritevole di



conferma.

- Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura l'erroneità della pronuncia in punto di usurarietà delle competenze in concreto applicate dalla Banca.

Ad avviso dell'appellante la sentenza del Tribunale è senz'altro erronea, e in quanto tale dovrà essere riformata, anche sotto il profilo del mancato accoglimento della domanda relativa all'accertamento dell'usurarietà delle voci (interessi ultralegali, provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta, capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni) che, oltre ad essere intrinsecamente illegittime (per le ragioni riproposte con il «Secondo motivo»), hanno determinato un reale tasso complessivo d'interesse applicato all'esponente superiore a quello massimo ammesso dalla Legge quale tasso effettivo globale (T.E.G.) medio annuo del denaro (con ciò intendendosi la determinazione - espressa in percentuale annua - del costo effettivo globale che il cliente sostiene per l'utilizzo di una somma di denaro concessagli a credito dalla Banca).

Rileva, l'appellante che l'indagine volta all'accertamento dell'usurarietà delle competenze applicate dalla Banca può anche prescindere dall'esame dell'originario contratto di apertura di credito o di conto corrente. E ciò, perché la valutazione del superamento del tasso soglia di cui all'art. 644 c.p.,



come novellato a seguito dell'intervento della legge n. 108/1996, si risolve in un'indagine di mero «fatto», volta a verificare, mediante l'ausilio di competenze tecnico-contabili, se effettivamente la Banca abbia preteso ed esatto dal correntista corrispettivi usurari.

Sotto tale profilo, l'unico incombente probatorio richiesto alla parte consisterebbe nell'esibizione della prova dei pagamenti, che si assumano usurari, mediante la produzione in giudizio degli estratti conto e dei c.d. scalari, ove i detti pagamenti siano puntualmente annotati. Ne deriva che, ove, come nel caso di specie, il correntista produca anche una perizia dalla quale si evince l'usurarietà dei rapporti, il Giudice non può esimersi dalla disposizione della CTU, dal momento che essa, in circostanze come la presente, rappresenta l'unico modo per poter accertare fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito (cfr. Cass. 18/1/2013, n. 1266).

La censura è suggestiva, ma priva di fondamento.

Anche su tale punto, occorre rilevare che, come sinteticamente già evidenziato dal Tribunale, l'odierna appellante non ha soddisfatto gli oneri probatori connessi alla deduzione dell'asserita usurarietà del tasso di interesse. Ed invero, colui che deduce tale rilievo ha il preciso onere di indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia.

Ed invero, allorché si deduca il superamento del tasso soglia, la circostanza non può essere dedotta genericamente ma soltanto con riferimento specifico in



cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso usurario e la tempestiva produzione in giudizio dei decreti ministeriali di riferimento.

Per altro vero, non si può non evidenziare come le allegazioni fornite dall'odierna appellante, non appaiano del tutto in linea con le istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione del TEG (Tasso Effettivo Globale).

“Le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile”(cfr.: Trib. Milano 23-12-2014).

- Per quanto attiene alle richieste istruttorie di CTU e di ordine di esibizione ex art. 210, si ribadisce per le motivazioni già ampiamente espresse nella disamina dei superiori motivi di appello, il carattere meramente esplorativo, e suppletorio, come tali da ritenersi inammissibili. A norma dell'art. 119 comma 4 Tub il correntista ha il diritto di ottenere dall'istituto di credito copia della documentazione: il giudice non può sopperire a carenze di richiesta, ordinando alla banca l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

Al rigetto dell'appello segue, la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55



P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda o istanza respinta, così decide:

- Rigetta l'appello proposto da B S.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1636/2015, confermando la predetta sentenza;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio d'appello in favore dell'appellata, che liquida in € 1500,00 per la fase studio, € 1000,00 per la fase introduttiva ed € 2.500,00 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
- Si da atto che ai sensi del DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla legge n.228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 21-02-2018.

IL CONSIGLIERE EST.

Fernando D'Amico

IL PRESIDENTE

Donato Pianta

